

Sin.Base

via Alla Porta degli Archi, 3/1 – Genova – tel. 010 862 20 50
www.sinbase.org info@sinbase.org

PART-TIME

In questi giorni l'azienda ha avviato la revisione del part-time. Sia per quelli concessi prima del 2008, che dopo.

Secondo l'azienda, la Regione e le OOSS firmatarie l'accordo regionale, l'art. 16 della L. 183/10: consente di peggiorare le condizioni contrattuali dei part-time ante 25/6/2008. NON E' VERO!!

L. 183/2010 4 novembre

Art. 16.

(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

L'art. consente SOLO una nuova valutazione del part-time SENZA modificare i criteri di assegnazione regolati da precedenti leggi.

INOLTRE

L'azienda da per scontato, sempre avvalendosi dell'accordo Regione/Sindacati concertativi del 9.5.2011, un peggioramento dei contratti part-time concessi dopo il 2008, cui pone un termine inderogabile oltre il quale al part-time occorre ripresentare domanda il cui accoglimento sarà a discrezione dell'azienda stessa ed in concorrenza con nuovi, necessari, part-time.

FALSO !

L'ARTICOLO LIMITA LA REVISIONE ESCLUSIVAMENTE E SOLO AI PT SOTTOSCRITTI PRIMA DEL 2008, ESCLUDENDO DI FATTO QUELLI SOTTOSCRITTI SUCCESSIVAMENTE!!

Vogliono trasformare il Part-time in una "supplica" al potente di turno, cui "umilmente" un lavoratore dovrebbe sottoporre le sue (private) commoventi disgrazie pregando vengano prese in considerazione. Senza neanche possa rinfacciare alle lor "signorie", che la loro magnanima benevolenza si tradurrà comunque in una riduzione di stipendio e sempre nella speranza che la "grazia" eventualmente concessa, date le disgraziate condizioni esposte ed a patto che si dimostri di essere buono e bravo, non venga negata/revocata.

**E VERO INVECE CHE ESISTA UNA DIRETTIVA DELLA COMUNITA' EUROPEA
LA Direttiva UE 97/81/CE, CHE, TRA L'ALTRO AFFERMA:**

Clausola 4: Principio di non-discriminazione

1. Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.

Ossia, se ad un lavoratore a tempo pieno non è consentito si imponga un tempo parziale, ad un lavoratore a tempo parziale non può essere imposto il tempo pieno, ed anche il "trattamento", cui la clausola si riferisce, riguarda pur sempre *due tipi di lavoro*, ancora e sempre a tempo pieno e parziale, quindi presupposto esistere anche *dopo* l'eventuale differente trattamento. Su questa base il tribunale di Trento a negato ad un ministero varie revoche di PT.

NON SOTTOSCRIVETE ALCUNA MODIFICA AL VOSTRO CONTRATTO PART-TIME!

Per ogni chiarimento rivolgersi ai colleghi Francesco 3382261763 - Ruggero 3403113149 - Barbara 3334328897 - Delfina 3474657206 – o in sede 010 862 20 50 – 338 160 44 08

LEGGERE, DIFFONDERE, APPENDERE, PASSAREPAROLA !!!!!!!!!!!

COMITATO PRO PART TIME